



n. 30690

Sent. 199/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30690 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

DIGENA Vito Vincenzo, nato a Gravina di Puglia (BA) il 20.06.1969, C.F.: DGNVVN69H20E155N, residente a Monza (MB), in viale Ugo Foscolo, n. 88, difeso e domiciliato, in Milano, via Primaticcio n. 8, presso lo studio dall'Avv. Mariapaola Marro, C.F. MRR MPL 71M70 F205G, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici. La difesa ha indicato il numero fax 02-83527459 e l'indirizzo PEC mariapaola.marro@milano.pecavvocati.it per ricevere le comunicazioni.

Nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024, con l'assistenza del segretario Pisani Barbara Marta, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Marcella Tomasi e l'avvocato Mariapaola Marro per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 13 giugno 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio DIGENA Vito Vincenzo per sentirlo condannare «*al pagamento della somma complessiva pari ad euro 47.425,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e delle spese di giustizia in favore dello Stato*».

Il Procuratore regionale esponeva che il convenuto, Maresciallo in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Monza, aveva ripetutamente violato, durante i periodi di assenza per malattia, l'art. 55 septies, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001.

La Procura erariale precisava che il convenuto godeva, dal 17.06.2020 al 27.01.2021, di complessivi 225 giorni di assenza per malattia, durante i quali, però, l'attività di osservazione della Legione Carabinieri Lombardia – Compagnia di Monza, l'esame dei tabulati e l'analisi delle transazioni bancarie consentivano di accertare che il DIGENA aveva effettuato continui spostamenti non rispettando le fasce di permanenza domiciliare.

La Procura erariale aggiungeva che detta condotta illecita era stata reiterata dall'8.06.2021 all'8.12.2021, per complessivi 184 giorni di assenza per malattia, durante i quali il militare effettuava nuovamente spostamenti non autorizzati.

In conclusione, con l'atto di citazione, la Procura contestava al convenuto di aver cagionato all'Amministrazione di appartenenza un danno patrimoniale per retribuzioni indebitamente percepite nei 433 giorni di assenza ingiustificata dal servizio.

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica, in

data 8 marzo 2024, dell'invito a dedurre al presunto responsabile.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto si costituiva in giudizio a ministero dell'avvocato Mariapaola Marro, la quale, con comparsa di costituzione depositata in data 24 ottobre 2024, formulava le seguenti conclusioni: *«Respingere la domanda avanzata nei confronti del Mar. DIGENA Vito Vincenzo perché infondata avendo il convenuto già provveduto a risarcire il danno»*.

In sintesi, la difesa contestava la "erronea quantificazione del danno erariale" osservando che la contestata ingiustificata proroga della malattia *«è priva di fondamento in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'ipotesi accusatoria, basata su certificazione mediche assolutamente valide e veritiere»*.

La difesa aggiungeva che il Digena aveva già provveduto a risarcire i danni *«attinenti agli episodi del 18.11.2021, 19.11.2021, 29.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021, 06.12.2021; giornate in cui pur essendo collocato in malattia si è allontanato dalla propria abitazione per adempiere a delle incombenze urgenti di carattere privato riguardanti le figlie»*.

In conclusione, la difesa rilevava che "ai fini dell'ammissione alla messa alla prova del DIGENA", la Magistratura Militare aveva *«ritenuto congrua la quantificazione del danno erariale per l'importo di 626,65 euro»* e che, quindi, era "irragionevole" e "sproporzionato" *«l'importo di euro 47.425,35 quale somma indebitamente percepita in quanto non corrispondente agli episodi provati»*.

Nell'udienza del 13 novembre 2024 entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Non essendo in dubbio la sussistenza di un rapporto di servizio tra DIGENA

	Vito Vincenzo, Maresciallo in servizio presso la Compagnia Carabinieri di	
	Monza, e il Ministero della Difesa, ai fini dell'esame della fondatezza nel	
	merito dell'azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti	
	costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alle condotte	
	illecite, contestate al convenuto, in relazione all'evento qualificabile come	
	danno erariale.	
	La Procura erariale individua l'evento dannoso nel danno patrimoniale	
	diretto subito dal Ministero della Difesa -Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri- conseguente all'erogazione indebita all'odierno convenuto di	
	emolumenti stipendiali ed accessori per prestazioni non rese in assenza di	
	una causa giustificativa.	
	A) Le condotte illecite causatrici di detto evento dannoso, alla luce dei fatti	
	esposti nell'atto di citazione, impongono a questo Collegio di verificare nel	
	caso concreto se può ritenersi accertata una duplice violazione degli obblighi	
	di servizio, ossia la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 55 <i>septies</i> ,	
	comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001, nonché l'assenza dal servizio per 433 giorni	
	senza che ci fosse una malattia che la giustificasse.	
	1. La violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 55 <i>septies</i>, comma 5	
	<i>bis</i>, d.lgs. n. 165/2001.	
	Con riferimento alla prima condotta contestata, ossia la violazione	
	dell'obbligo prescritto dall'art. 55 <i>septies</i> , comma 5 <i>bis</i> , d.lgs. n. 165/2001,	
	questo Collegio osserva che la difesa del convenuto non contesta il fatto per	
	le giornate del 18.11.2021, 19.11.2021, 29.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021,	
	06.12.2021.	
	Dunque, la violazione dell'obbligo di servizio in discorso non è contestata	
	4	

	dalla difesa in punto di fatto. La contestazione in ordine a quante volte il	
	convenuto abbia reiterato detta violazione è rilevante, tuttavia, ai fini	
	dell'accertamento dell'altro fatto contestato dalla Procura erariale, ossia	
	un'assenza ingiustificata e continuativa dal servizio, e, pertanto, su questo	
	aspetto il Collegio si soffermerà al punto successivo della presente	
	motivazione.	
	In ordine alla violazione dell'art. 55 <i>septies</i> , comma 5 <i>bis</i> , d.lgs. n. 165/2001, è	
	sufficiente ricordare che la norma in discorso impone al dipendente pubblico	
	assente per malattia un preciso obbligo di comunicazione al proprio datore	
	di lavoro: «(...) Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato	
	<i>durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti</i>	
	<i>specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,</i>	
	<i>è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne</i>	
	<i>dà comunicazione all'Inps».</i>	
	Come emerge dal tenore letterale della norma, la legge impone in capo al	
	dipendente pubblico l'obbligo di comunicare preventivamente,	
	all'Amministrazione di appartenenza, se intende allontanarsi dal domicilio	
	comunicato durante le fasce di reperibilità e le ragioni dell'allontanamento	
	devono essere supportate da “giustificati motivi” (come, ad esempio, la	
	necessità di effettuare visite mediche).	
	Nel caso di specie, con riferimento alle date sopra indicate il convenuto ha	
	confermato di essersi allontanato dal domicilio senza addurre e provare una	
	specificata motivazione (si è limitato a riferire per “impegni familiari”) e,	
	quindi, <i>ex se</i> è fondata la contestazione della Procura erariale in ordine alla	
	violazione dell'obbligo nascente dal rapporto di servizio prescritto dall'art.	
	5	

55 septies, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001.

2. Assenza ingiustificata dal servizio per 433 giorni.

La Procura erariale contesta al convenuto, altresì, 433 giorni di assenza ingiustificata dal servizio. Più nello specifico, contesta al DIGENA di aver goduto, dal 17.06.2020 al 27.01.2021, di complessivi 225 giorni di assenza per malattia, durante i quali, però, in seguito all'attività di osservazione della Legione Carabinieri Lombardia - Compagnia di Monza, all'esame dei tabulati e all'analisi delle transazioni bancarie, è stato accertato che questi avesse effettuato continui spostamenti non rispettando le fasce di permanenza domiciliare.

La Procura erariale aggiunge che detta condotta illecita è stata reiterata dal convenuto nel periodo dall'8.06.2021 all'8.12.2021, per complessivi 184 giorni di assenza per malattia, durante i quali il militare aveva nuovamente effettuato spostamenti non autorizzati.

La Procura circostanza la condotta illecita contestata richiamando puntualmente gli atti di indagine del procedimento penale dai quali emerge che, attraverso una puntuale attività investigativa di pedinamento, di esame dei tabulati telefonici e delle transazioni bancarie, il Digena si è allontanato dal domicilio senza alcuna valida giustificazione.

La Procura erariale, inoltre, imputa soggettivamente la condotta illecita posta in essere dal Digena, a titolo di dolo. In particolare, nell'atto di citazione si contesta al maresciallo di aver volontariamente simulato per lunghi periodi il mancato recupero funzionale, al fine di conseguire il rilascio di certificazioni che gli consentissero di prolungare il suo periodo di assenza dal servizio per malattia.

	Questo Collegio ritiene che la condotta illecita contestata in sede di citazione	
	sia comprovata da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a fronte dei	
	quali il convenuto non ha fornito alcun elemento probatorio contrario.	
	Più nello specifico, il datore di lavoro, durante l’asserita assenza per malattia	
	ha puntualmente espletato le attività di controllo e vigilanza sul dipendente	
	che, anche in virtù del principio della c.d. vicinanza della prova avrebbe	
	dovuto provare di essere in uno stato di malattia tale che lo rendesse inidoneo	
	a prestare il servizio. Il principio della c.d. vicinanza della prova si inserisce	
	nella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che	
	addossa, appunto, detto onere alla parte che ha l’effettiva possibilità di	
	offrirla: nel caso in cui al dipendente venga contestata l’esistenza di una	
	malattia idonea a giustificare un congedo retribuito, non vi è dubbio che la	
	prova sulla sussistenza della “malattia” sia "vicina" al lavoratore assente.	
	I fatti provati dalla Procura erariale che, per le loro caratteristiche di gravità,	
	precisione e concordanza attraverso un metodo induttivo-presuntivo	
	provano il fatto ignoto della assenza di una malattia idonea a giustificare la	
	mancata prestazione del servizio da parte del Maresciallo, oggi convenuto,	
	sono i seguenti.	
	In primo luogo, la Procura erariale ha prodotto la nota della P.G. del	
	08.04.2022 (allegato 4 del documento n. 6 richiamato in citazione), dove sono	
	puntualmente ricostruiti i continui spostamenti del Digena dal suo domicilio.	
	La ricostruzione è supportata dai tabulati telefonici dell’utenza di servizio	
	intestata al convenuto: da detti tabulati emerge chiaramente che il convenuto	
	sovente si spostava agganciando “celle” fuori dal Comune di residenza	
	(come, ad esempio, i comuni di Monza, Carugate e Brugherio). A detto	
	7	

	riscontro documentale, si aggiunge quello sull'utilizzo della carta di credito	
	per acquisto di beni di non primaria necessità.	
	Per una dettagliata ricostruzione degli allontanamenti durante il periodo di	
	asserita malattia, questo Collegio, senza richiamare nel dettaglio le date e i	
	luoghi, rimanda al documento sopra citato e agli atti del processo.	
	A titolo esemplificativo, si riscontra che il 29 luglio 2020, il convenuto si è	
	recato presso il centro commerciale di Arese (dove l'utenza telefonica del	
	Digena agganciava anche la relativa "cella"). Lo stesso dicasi, sempre a titolo	
	esemplificativo, per il giorno 21 settembre 2020, presso un noto centro	
	commerciale situato nel Comune di Lissone, nonché il successivo 26	
	settembre 2020 presso un ristorante del centro commerciale di Arese e, il 15	
	ottobre 2020, presso un altro centro commerciale di Carugate.	
	Durante i periodi di asserita malattia, sulla scorta dei tabulati telefonici e delle	
	movimentazioni bancarie, è stato altresì riscontrato che il convenuto si era	
	recato in Sicilia (a Siracusa, il 21 e 22 agosto 2020, nonché il successivo mese	
	di novembre tra il giorno 5 e il giorno 7) e in Puglia (a Gravina, il 28 agosto	
	2020).	
	In secondo luogo, la Procura erariale ha depositato una consulenza medico	
	legale (allegato 5 del documento n. 6 richiamato in citazione), conferita in	
	data 16 maggio 2022 dalla Procura presso il Tribunale militare competente,	
	per accertare <i>«se il Digena per le infermità rilevate ove effettivamente sussistenti</i>	
	<i>asseritamente diagnosticate come conseguenti a "postumi di politrauma con sospetta</i>	
	<i>lesione nervo mediano destro, postumi di politrauma con trauma cervicale,</i>	
	<i>cervicalgie ricorrenti" fosse da ritenere soggetto idoneo al servizio d'istituto presso il</i>	
	<i>corpo dell'arma dei carabinieri e se le attività fisiche accertate dalla polizia giudiziaria</i>	
	8	

e documentate agli atti sono compatibili con le malattie denunciate e con la documentazione sanitaria rilasciata dei medici di base attestanti l'impedimento al lavoro. Ed ancora se la prognosi espressa dai sanitari di pronto soccorso anche alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria poteva ritenersi più che sufficiente a garantire il recupero funzionale del malato e la sua idoneità a riprendere il servizio d'istituto».

Il Consulente tecnico, preso atto che l'odierno convenuto si è rifiutato di farsi visitare e di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella già inviata all'Amministrazione per usufruire del congedo per malattia, ha concluso che i fatti contusivi per i quali c'erano stati i tre accessi al pronto soccorso «anche secondo la comune esperienza non relinquo postumi a distanza.

Per vero il soggetto ha prodotto fogli firmati da Sanitari di fiducia: e negli stessi sono annotati importanti prolungamenti di malattia.

Per vero da un punto di vista medico legale tali fogli non possono in alcun modo assurgere a dignità di certificazioni, costituendo semplici affermazioni apodittiche dei colleghi.

Un certificato – per poter essere definito tale - deve contenere una obiettività patologica eventualmente affiancata da una soggettività. Ovvero, deve emergere anche a terzi il motivo per cui una lesione che usualmente giunge a stabilizzazione in una decina di giorni ne richiede invece incommensurabilmente di più. Per semplificare e schematizzare al massimo, una ferita da taglio ad un ginocchio che necessita di apposizione di punti di sutura viene a guarigione in una ventina di giorni: è evidente che se la stessa si complica (cedimento dei margini? Ematoma? Sovrainfezione batterica?) tale prognosi iniziale può essere anche significativamente dilatata: ma tale prolungamento deve trovare un substrato tecnico che lo renda

	<i>mandatorio. Diversamente un prolungamento della prognosi non trova ragione.</i>	
	<i>Ed ancora, è intuitivo che bisogna comunque distinguere la malattia (contraddistinta</i>	
	<i>da una evolutività nel tempo) da un postumo (ovvero un disagio/dolore/disfunzione)</i>	
	<i>che permane nel tempo, spesso in maniera permanente».</i>	
	Il CTU, quindi, conclude così: « <i>le lesioni diagnosticate al Digena - in assenza di</i>	
	<i>complicanze, che nella fattispecie non sono documentate – sono venute a</i>	
	<i>stabilizzazione in un lasso temporale ampiamente inferiore a quanto richiesto».</i>	
	La difesa del convenuto contesta le circostanze fattuali allegate dalla Procura	
	evidenziando che, eccezion fatta per le giornate del 18.11.2021, 19.11.2021,	
	29.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021, 06.12.2021, il Maresciallo non si era	
	allontanato dal domicilio e, comunque, la sua assenza era giustificata dalla	
	presentazione di certificati medici. In particolare, la difesa del convenuto	
	eccepisce che non era ingiustificata la proroga della malattia in quanto la	
	stessa era supportata da certificazioni “mediche assolutamente valide e	
	veritiere”: « <i>si tratta di periodi di malattia refertati dal pronto soccorso a cui sono</i>	
	<i>seguiti certificati medici, di cui non si è mai contestata la falsità, che hanno</i>	
	<i>prolungato la malattia contratta per incidenti avvenuti sul servizio. La consulenza</i>	
	<i>tecnica disposta dalla Procura militare a distanza di anni dai fatti e sulla base della</i>	
	<i>sola documentazione fornita dall'accusa non è idonea ad asserire che “senza dubbio”</i>	
	<i>il DIGENA abbia prolungato la malattia in assenza dei presupposti legittimanti».</i>	
	L'eccezione della difesa è meramente asserita e non trova un adeguato	
	riscontro documentale (per le ragioni indicate dal consulente, che la Sezione	
	reputa pienamente condivisibili). Pertanto, gli indizi gravi, precisi e	
	concordanti provati dalla Procura erariale, consentono a questo Collegio di	
	affermare che anche la seconda condotta illecita contestata al Digena (ossia,	
	10	

	l'assenza per 433 giorni dal servizio senza una giustificazione che la possa far	
	ritenere lecita) è provata.	
	B) Con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al	
	convenuto, questo Collegio osserva che è <i>ex se</i> comprovato che il convenuto	
	si sia volontariamente assentato dal servizio nella consapevolezza che non	
	avesse una malattia che lo rendesse inidoneo a prestare il servizio medesimo.	
	Accertata la sussistenza di una condotta illecita posta in essere con dolo dal	
	convenuto e che, conseguenza diretta ed immediata della stessa, è la	
	realizzazione di un danno patrimoniale nei confronti dell'Amministrazione	
	di appartenenza del medesimo convenuto, questo Collegio è chiamato a	
	quantificare le conseguenze dannose dell'illecito in discorso.	
	C) La Procura erariale, ai fini della quantificazione del danno, si avvale del	
	calcolo effettuato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che, sulla	
	base delle retribuzioni indebitamente corrisposte al Digena, comprensive di	
	oneri fiscali e previdenziali, per i 433 giorni di assenza ingiustificata dal	
	servizio, lo quantifica, per l'appunto, in € 47.425,35. La Procura aggiunge che	
	detto danno deve essere incrementato di rivalutazione, interessi e spese di	
	giudizio.	
	La difesa eccepisce che il DIGENA, in sede penale, ha optato per la	
	sospensione del procedimento penale con messa alla prova fin dalla fase delle	
	indagini preliminari e che l'ammissione a detta modalità di <i>«definizione</i>	
	<i>alternativa del processo è subordinata al risarcimento del danno recato alla parte</i>	
	<i>danneggiata ed alla valutazione di congruità del giudice penale in relazione alla</i>	
	<i>proposta risarcitoria».</i>	
	Sulla scorta di detta premessa, la difesa osserva che il convenuto in sede	

	penale è stato “messo alla prova” previo riconoscimento delle condotte	
	illecite poste in essere nelle giornate del 18.11.2021, 19.11.2021, 29.11.2021,	
	30.11.2021, 01.12.2021, 06.12.2021, quantificando il danno in complessivi euro	
	626,65 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione). La difesa, quindi,	
	aggiunge che detta « <i>somma è stata ritenuta congrua dal giudice penale che nella</i>	
	<i>sentenza dà atto che “risulta documentalmente provato che l'imputato ha risarcito</i>	
	<i>integralmente il danno in favore dell'amministrazione militare, così come prescritto</i>	
	<i>nell'ordinanza di ammissione”»</i> (cfr. doc. 2 allegato memoria di costituzione).	
	Questo Collegio osserva che il convenuto ha prodotto nel fascicolo	
	processuale soltanto la sentenza del GIP del Tribunale di Verona (sent. n. 64	
	del 12.12.2023) ma non anche l'ordinanza di sospensione del procedimento	
	di messa alla prova, del 9 maggio 2023, e, pertanto, non è dato conoscere come	
	il risarcimento del danno era stato “prescritto nell'ordinanza di ammissione”	
	(artt. 168 <i>bis</i> e 168 <i>ter</i> c.p.). Inoltre, a prescindere da ciò, nel nostro	
	ordinamento giuridico vige il principio di piena autonomia del giudizio	
	contabile da quello penale.	
	In ordine alla quantificazione del danno, questo Collegio si limita ad	
	osservare che, nel caso di assenza ingiustificata dal servizio (come accertata	
	nei punti che precedono della presente motivazione), è pacifico nella	
	giurisprudenza contabile che l'Amministrazione di appartenenza subisce un	
	danno patrimoniale diretto pari alla retribuzione corrisposta al lavoratore	
	senza che questo fosse esentato per un giustificato motivo a prestare la sua	
	attività lavorativa (fatta salva l'eventuale contestazione dell'ulteriore danno	
	da c.d. disservizio che nel caso di specie la Procura erariale non ha invocato).	
	La quantificazione di detto danno diretto è avvenuta ad opera della	
	12	

	medesima Amministrazione di appartenenza: si veda il doc. 7 allegato alla	
	citazione (prot. n. 175/22-34-5 del 18.04.2023 acquisito dalla Procura erariale	
	al prot. n. 0003448 il 18/04/2023).	
	Sulla quantificazione del danno operata dalla Procura, la difesa del	
	convenuto non contesta l'entità dei compensi percepiti e, più nello specifico,	
	non eccepisce né, soprattutto, quantifica eventuali versamenti effettuati in	
	favore dell'Amministrazione erariale a titolo di imposizione fiscale.	
	Questo Collegio osserva che, in assenza di una eccezione di parte (potrebbe	
	rientrare nell'interesse del contribuente azionare in un secondo momento il	
	credito erariale che vanta per aver versato le imposte su emolumenti percepiti	
	a titolo di retribuzione e che, solo in seguito a condanna in sede erariale, è in	
	un secondo momento obbligato a restituire), nonché in assenza di	
	documentazione dal quale possa evincersi il compenso percepito al netto	
	dell'imposizione fiscale, nel caso di specie, la liquidazione del danno non può	
	avvenire secondo i criteri affermati da questa Sezione con la sentenza n. 181	
	del 26 ottobre 2023.	
	Diversamente, dalla richiesta di pagamento della somma complessiva pari ad	
	euro 47.425,35, va scomputata la somma di euro 626,65 che il Giudice penale	
	ha dato atto di essere già stata versata per le assenze nelle giornate del	
	18.11.2021, 19.11.2021, 29.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021, 06.12.2021. La	
	Procura erariale non contesta il predetto, seppure parziale, ristoro del danno	
	e la quantificazione dell'avvenuto ristoro "parziale" emerge	
	documentalmente dalla sentenza del GIP del Tribunale di Verona (sent. n. 64	
	del 12.12.2023).	
	Ne consegue che DIGENA Vito Vincenzo deve essere condannato al	

pagamento in favore del Ministero della Difesa – Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, della somma di euro 46.798,70 oltre rivalutazione
dalla data del pagamento e interessi dalla data del deposito della presente
sentenza e sino alla data del soddisfo.

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico del convenuto.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna DIGENA Vito Vincenzo, C.F. DGNVVN69H20E155N, al pagamento in favore del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della somma di euro 46.798,70 (euro quarantaseimilasettecentonovantotto/70), oltre rivalutazione dalla data del pagamento e sino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data del soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 114,41 (centoquattordici/41).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(dott. Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/12/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

